



ilgrande colibri

Il Grande Colibri ODV
Organizzazione di volontariato
via Fratelli Cairoli 59, 23900 Lecco (Italy)
(+39) 349 224.03.43
info@ilgrandecolibri.com
www.ilgrandecolibri.com

Verbale Assemblea Straordinaria

L'anno 2022, il mese di gennaio, il giorno 19, alle ore 18:30 in prima convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione di volontariato "Il Grande Colibri ODV" sulla piattaforma Google Meet.

Il numero dei presenti supera la soglia minima dei 2/3 necessaria per indire l'Assemblea Straordinaria, come previsto dallo Statuto.

Presenti: Benini Michele, Campaini Ginevra, Dello Iacovo Linda, Desiderio Alessandra, Garzi Alessandro, Laamari Mohamed Lyas (con delega a Desiderio), Notaro Pier Cesare (con delega a Benini), Scassa Valeriano, Sirignano Rosanna Maryam.

L'Assemblea inizia alle ore 18:30 e termina alle ore 19:40.

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto

Per effettuare la votazione, durante l'Assemblea si è provveduto alla creazione del modulo sulla piattaforma Eligo, la quale permette di registrare le preferenze espresse attraverso l'identificazione dei votanti con indirizzo mail e numero di cellulare. Le votazioni saranno aperte dalle ore 18.30 del 19 gennaio alle ore 18.30 del giorno 20 gennaio.

L'Assemblea ha provveduto ad individuare le modifiche da apportare allo Statuto:

- 1- Inserimento del seguente paragrafo nella Sezione 3.2 dell'Articolo 3: sostenere e assistere le persone in gravi situazioni di bisogno, con particolare attenzione alle persone LGBTQIA (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali) migranti, richiedenti asilo e rifugiate, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale, al fine di contribuire al superamento di tali situazioni di bisogno e necessità;
- 2- Inserimento del seguente paragrafo nella Sezione 3.3 dell'Articolo 3: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 3- Inserimento del seguente paragrafo nella Sezione 3.4 dell'Articolo 3: fornire assistenza materiale, economica e morale ai migranti in stato di bisogno, in particolare quando si tratta di richiedenti asilo e rifugiati LGBTQIA particolarmente vulnerabili, aiutandoli nel contempo ad ampliare la loro rete di supporto, ad implementare le loro risorse personali e la consapevolezza dei propri diritti e doveri, anche facilitando il loro orientamento fra i servizi e le possibilità del proprio territorio e del territorio italiano in generale.

Come visibile dall'allegato, di 9 soci aventi diritto, i votanti sono stati 9. La modifica è stata approvata con 8 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astenuti.

Il Segretario
Ginevra Campaini



LECCO, 01/03/2022
N° 378 SERIE 3
_____.
_____.
_____.
_____.
TOTALE €. ESENTE

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE



Il Grande Colibrì

Scrutinio della votazione: Modifica Statuto per le attività de Il Nido del Colibrì

Aggiunta di un quinto punto all'Articolo 3, Sezione 3.2: sostenere e assistere le persone in gravi situazioni di bisogno, con particolare attenzione alle persone LGBTQIA (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali) migranti, richiedenti asilo e rifugiate, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale, al fine di contribuire al superamento di tali situazioni di bisogno e necessità;

Aggiunta di un quarto punto all'Articolo 3, Sezione 3.3: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Aggiunta di un sesto punto all'Articolo 3, Sezione 3.4: • fornire assistenza materiale, economica e morale ai migranti in stato di bisogno, in particolare quando si tratta di richiedenti a

Tipologia della votazione: su Proposta

Tipo di scrutinio: Segreto

Data di apertura votazione: 19/01/2022 18:49:01

Data di chiusura votazione: 20/01/2022 17:21:14

Numero totale di elettori: 9

Numero totale di elettori che hanno votato: 9

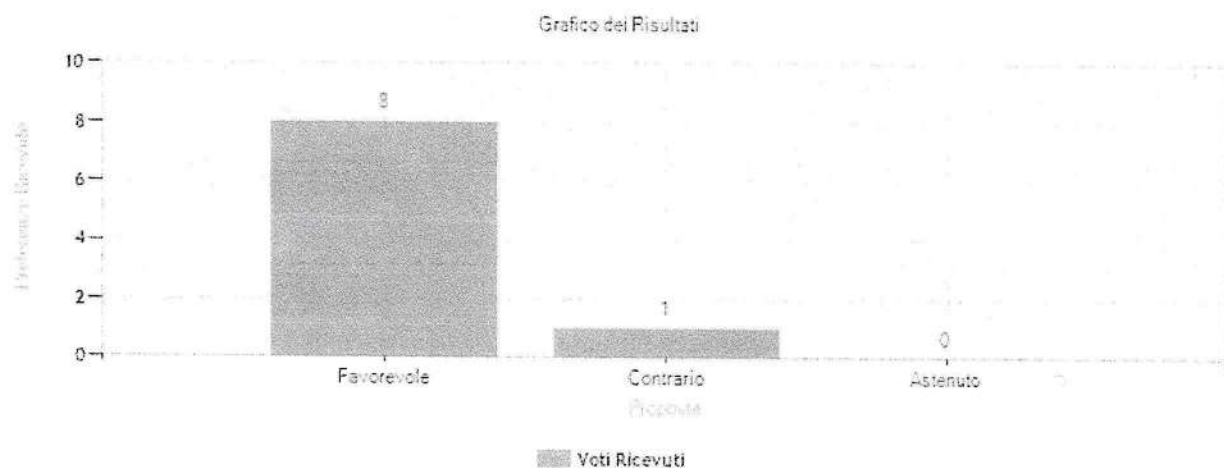
Numero totale di elettori che non hanno votato: 0

Affluenza totale degli elettori: 100 %



Risultati

Numero schede bianche: 0



Dettaglio delle preferenze espresse

Proposta	Preferenze ricevute
Favorevole	8
Contrario	1
Astenuto	0



STATUTO

IL GRANDE COLIBRÌ ODV

Associazione di Volontariato

Articolo 1 Costituzione, denominazione, durata.

1.1 - È costituita l'associazione di volontariato denominata "Il Grande Colibrì Organizzazione di Volontariato (o ODV)", che in seguito sarà denominata "Associazione".

1.2 - L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

1.3 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 Sede legale e sedi secondarie

2.1 - L'associazione ha sede in Lecco e può costituire sedi secondarie.

2.2 - Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3 Finalità e attività di interesse generale

3.1 - L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 - L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

- favorire una cultura del dialogo, dell'incontro e dell'accoglienza tra le persone, superando gli stereotipi e i pregiudizi che avvolgono le diverse differenze, tra cui quelle etniche, nazionali, culturali, religiose, sociali, relazionali e sessuali;
- combattere ogni forma di pregiudizio, tra cui omofobia, transfobia, fascismo, razzismo, islamofobia, antisemitismo, sessuofobia e stigmatizzazione della povertà o della malattia;
- rappresentare e far emergere il valore delle identità e delle esperienze delle persone LGBTQIA (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali), in particolare adottando un'ottica intersezionale;
- favorire l'accoglienza e l'integrazione delle persone LGBTQIA (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali) migranti, richiedenti asilo e rifugiate;
- sostenere e assistere le persone in gravi situazioni di bisogno, con particolare attenzione alle persone LGBTQIA (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali) migranti, richiedenti asilo e rifugiate, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale, al fine di contribuire al superamento di tali situazioni di bisogno e necessità.

3.3 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- (r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,

n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.4 - In particolare l'associazione si propone di:

- mostrare, studiare e far comprendere la ricchezza insita nelle diversità attraverso la diffusione di informazioni, testimonianze e idee e la promozione del dibattito culturale nel mondo reale e virtuale;
- organizzare dibattiti, tavole rotonde e incontri, promuovere campagne informative e petizioni;
- incontrare richiedenti asilo, in particolare coloro che sono perseguitati in patria per la loro identità di genere o il loro orientamento sessuale, informarli dei loro diritti in Italia, predisporre per loro e per le organizzazioni senza scopo di lucro che li sostengono dossier di notizie sulle violazioni dei diritti umani nei paesi di origine;
- sviluppare rapporti di collaborazione con altre associazioni e organizzazioni per valorizzare le diverse capacità;
- organizzare corsi di formazione per volontari e operatori di organizzazioni per i diritti umani sulla situazione delle persone LGBTQIA (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali) nel mondo, sull'accoglienza delle persone LGBTQIA migranti e rifugiate, sul superamento delle forme di pregiudizio nelle diverse comunità;
- fornire assistenza materiale, economica e morale ai migranti in stato di bisogno, in particolare quando si tratta di richiedenti asilo e rifugiati LGBTQIA particolarmente vulnerabili, aiutandoli nel contempo ad ampliare la loro rete di supporto, ad implementare le loro risorse personali e la consapevolezza dei propri diritti e doveri, anche facilitando il loro orientamento fra i servizi e le possibilità del proprio territorio e del territorio italiano in generale.

3.5 - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

3.6 - L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 4 Aderenti all'associazione

4.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2 - Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.2.1 - Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

4.2.2 - Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.2.3 - Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.2.4 - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto e la carta dei valori dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti

all'associazione.

4.4 - Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. In caso di aderenti minorenni, il diritto di voto è esercitato dal genitore o dal soggetto investito della patria potestà.

4.5 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

4.6 - La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o morosità.

4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 5 Diritti e doveri degli aderenti

5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.6 - Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 6 Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

6.3 - Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 7 Assemblea degli aderenti

7.1 – L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

7.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

7.8 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 - L'Assemblea può comunque avvalersi delle modalità di partecipazione online qualora per gli

aderenti si rendesse difficoltoso raggiungere la sede individuata. Pertanto il voto potrà esprimersi attraverso la modalità online adeguatamente predisposta.

7.11 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

7.12 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.13 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

7.14 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.15 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 8 Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

8.2 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.

8.3 - Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.4 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

8.5 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.6 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

8.6.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

8.6.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.6.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8.6.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8.6.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.6.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.7 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività

dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

8.8 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.9 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni e può essere rieletto.

9.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10 Organo di controllo

10.1 - L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti

dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

10.2 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 - L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.5 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.6 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11 Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 12 Patrimonio ed Entrate

12.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

12.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

12.3 - Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

12.4 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere, in caso di delega del Presidente o di impedimento per il Presidente, salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 Esercizio sociale e Bilancio

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'organo di controllo, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 - La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

13.4 - Il bilancio coincide con l'anno solare.

13.5 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

13.6 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il registro dei volontari non occasionali.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Articolo 15 Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

14.3 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 16 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.